



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 06/07/2012

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2012, n. 18

“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012

Art. 1

Finalità

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012, approvato con legge regionale 30 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2011, nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.223.210.956,84 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, viene rideterminato in euro 1.252.829.526,49. Il maggior saldo finanziario è pari a euro 29.618.569,65 ed è destinato, previo adeguamento del fondo per la reinscrizione delle economie vincolate, alla copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per Unità previsionali di base (UPB) oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.

Art. 2

Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa

1 Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 risulta rideterminato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 13.368.604.857,48 in termini di competenza e in euro 27.733.424.274,28 in termini di cassa.

Art. 3

Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene ridotto dell'importo di euro 17.674.143,99.

2. Per l'esercizio 2012 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 889.996.833,95.

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 4

Piano straordinario Salute-Ambiente in favore del territorio provinciale di Taranto

1. Al fine di contrastare le criticità ambientali e sulla base delle relative evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Taranto, la Regione promuove un Piano straordinario Salute-Ambiente per il territorio provinciale di Taranto.

2. La Giunta regionale predispone il Piano di cui al comma 1 avvalendosi della ASL competente, delle Agenzie regionali e delle Società partecipate dalla Regione interessate e, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, lo approva entro il 30 settembre 2012.

3. Il Piano deve essere redatto nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012).

4. Allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano di cui al comma 1, nel bilancio di previsione 2012 è istituito, nell'ambito della UPB 05.08.01, il capitolo 751056 denominato "Contributo per la realizzazione del Piano straordinario Salute-Ambiente per Taranto", con uno stanziamento, in termini di competenza e

cassa, per euro 8 milioni.

Art. 5

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2012, n. 11

1. All'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2 bis. Per l'anno 2012 i limiti di cui all'articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, vengono determinati su base aggregata regionale con riguardo alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2009 dagli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale (SSR).

2 ter. Gli enti e le aziende del SSR procedono senza indugio a comunicare alla Regione i dati relativi alla spesa storica del 2009 per le tipologie contrattuali di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, nonché la spesa già sostenuta e quella derivante da convenzioni o contratti già perfezionati per le medesime tipologie contrattuali per l'anno 2012.

2 quater. La Giunta regionale provvede:

a) sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2 ter, alla quantificazione della spesa aggregata regionale consentita nel 2012, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, al netto di quanto già speso ovvero previsto da convenzioni o contratti già perfezionati;

b) ad assegnare agli enti e aziende del SSR le quote della spesa residua consentita per il 2012, al fine esclusivo di consentire che detti enti e aziende siano posti nelle condizioni di attuare quanto disposto dal comma 2".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2012, è fatto divieto agli enti ed aziende del SSR di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata o continuativa in mancanza di preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

3. All'esito di quanto previsto dai commi 2 ter e 2 quater dell'articolo 1 della l.r. 11/2012, come aggiunti dal comma 1 del presente articolo, fermi restando i vincoli di contabilità pubblica e il rispetto dei limiti finanziari invalicabili e assegnati dalla Giunta regionale agli enti e aziende del SSR di cui alla lettera b) del predetto comma 2 quater, non sono assoggettate alla preventiva autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 11/2012.

4. I contratti eventualmente stipulati dalle aziende e dagli enti del SSR in difformità da quanto previsto dai commi 2 e 3 sono nulli di diritto. I soggetti che hanno stipulato un contratto in contrasto con le previsioni contenute nei commi 2 e 3 sono tenuti a rifondere l'ente di appartenenza per il danno causato.

Art. 6

Trasferimento sede legale ASL BT

1. Per far fronte alle spese di trasferimento della sede legale da Andria a Barletta la Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'ASL BT la somma di euro 350 mila. E' istituito, pertanto, nel bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 05.08.01, il capitolo 742090, denominato "Spese per trasferimento sede legale ASL BT da Andria a Barletta", con una dotazione finanziaria di euro 350 mila.

Art. 7

Disposizioni in materia di funzionamento

degli uffici dei Garanti di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. Dopo l'articolo 31 (Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) è inserito il seguente:

"Art. 31 bis:

1. Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante per i diritti del minore è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso al rimborso delle spese di viaggio riferite alla funzione.

2. Agli uffici del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per i diritti del minore è assegnato annualmente un budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

3. Gli uffici del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e del Garante per i diritti del minore predispongono e presentano al Presidente del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto dell'utilizzo del budget di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della UPB 00.01.01, dei sottonotati capitoli di spesa:

a) Capitolo 1055 denominato "Spese connesse alle attività dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa, di euro 41 mila;

b) Capitolo 1060 denominato "Spese connesse alle attività dell'ufficio del Garante regionale dei diritti del minore", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 41 mila.

Art. 8

Deroga al comma 2 dell'articolo 3 della

legge regionale 5 settembre 1994, n. 29

1. Limitatamente all'anno 2012, il divieto di praticare prezzi inferiori a quelli minimi dichiarati, sancito dall'articolo 3 (Comunicazione delle tariffe), comma 2, della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), non trova applicazione nei confronti delle strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti balneari e le darsene.

Art. 9

Rilevazione dei dati sui flussi turistici

1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i Bed and Breakfast (B&B) sono tenuti a inviare i dati statistici sul movimento turistico all'Agenzia regionale "Puglia promozione" esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico, accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e tempi relativi alla trasmissione dei dati statistici.
3. Per l'inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di euro 500, applicabile massimo una volta per anno.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative alla trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico sono esercitate dalla Regione Puglia.

Art. 10

Festival della settimana azzurra marinando

1. Al fine di sostenere e valorizzare la promozione di manifestazioni che incentivano l'attività turistica e culturale nei territori della Regione, è stabilito in favore del comune di Ostuni, per l'anno 2012, un contributo straordinario di euro 25 mila per l'organizzazione del "Festival della settimana azzurra marinando".
2. E' altresì stabilito, per l'anno 2012, un contributo straordinario per la manifestazione "Regata Brindisi-Corfù" della entità di euro 40 mila. Ai fini dell'organizzazione della Regata velica il contributo è assegnato al comune di Brindisi.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2012 è istituito, nell'ambito della UPB 04.01.01, il capitolo di spesa 813087 denominato "Contributo straordinario per eventi turistico-culturali", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 65 mila.

Art. 11

Contributo straordinario in favore del patrimonio netto disponibile della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

1. Ai fini della ricapitalizzazione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è istituito nel bilancio di previsione autonomo dell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 04.01.01., il capitolo di spesa 813085 denominato "Contributo straordinario in favore del patrimonio netto disponibile della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.

Art. 12

Contributo straordinario alle istituzioni concertistico orchestrali

1. Per assicurare lo sviluppo delle attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali (ICO) Fondazione Tito Schipa di Lecce, Orchestra della Provincia di Bari, Magna Grecia di Taranto è istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 04.01.01, il capitolo di spesa 813086 denominato "Contributo straordinario per le ICO pugliesi", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

Art. 13

Contributo straordinario alle Università pugliesi

1. Al fine di consentire parità di accesso all'istruzione universitaria a tutti gli studenti della Regione e far conseguire loro il pieno successo formativo, sostenendo l'impegno delle università a razionalizzare e qualificare ulteriormente le proprie attività in tutto il territorio, nel bilancio di previsione autonomo dell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa 915060 è ridenominato "Contributo straordinario a favore delle università pugliesi" ed è assegnata una dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro 5 milioni. Tale contributo viene erogato a ristoro del minor gettito delle tasse universitarie per esonero dalle stesse degli studenti meno abbienti ed è finalizzato a garantire servizi agli studenti per favorire il diritto allo studio.

2. I criteri di riparto del contributo tra le stesse università sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito atto della Giunta regionale, che tenga conto del numero degli studenti esonerati in ciascuna università della regione. Nello stesso atto sono definite modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate.

Art. 14

Contributo ai Consorzi di bonifica

1. La Regione, al fine di consentire l'attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica), provvede a erogare, ai sensi dell'articolo 16 (Concorso nelle spese consortili) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), fino alla concorrenza di euro 10 milioni le somme occorrenti per far fronte:

- a) alle spese di funzionamento;
- b) alle spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- c) alle spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica, sia per uso civile che per uso agricolo;
- d) alle spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto all'Unione regionale delle bonifiche;
- e) alle spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa 112091 - UPB 01.01.01 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 "Erogazione straordinaria a favore dei Consorzi di bonifica" come modificato con la presente legge.

3. Agli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 provvedono il Commissario ad acta e la struttura di supporto nominati ai sensi dell'articolo 20 (Consorzi di bonifica), comma 3, della legge

regionale del 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), con le attribuzioni ivi richiamate. I connessi oneri trovano copertura nell'ambito dello stanziamento annuale ivi previsto.

Art. 15

Sistemazioni contabili per gli effetti della transazione tra Regione Puglia e Merrill Lynch

1. La somma di euro 7 milioni 900 mila riveniente alla Regione Puglia per gli effetti della transazione stipulata il 9 febbraio 2012 con la banca Merrill Lynch resta destinata alle esigenze determinate dall'accordo transattivo e dal contratto di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund nel periodo di vigenza.

2. In attuazione del comma 1 sono istituiti nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, i seguenti capitoli:

a) parte entrata - UPB 03.04.02 "Introiti diversi"

1) capitolo 2035795 denominato "Introito della somma di euro 7 milioni 900 mila versata da Merrill Lynch per gli effetti della transazione stipulata il 9 febbraio 2012", collegato per euro 2 milioni 900 mila al capitolo di spesa 3895, con uno stanziamento di euro 7 milioni 900 mila;

b) parte spesa - UPB 06.02.02 "Oneri di gestione finanziaria"

1) capitolo 3895 denominato "Spese per la definizione dell'accordo di transazione e per il monitoraggio del contratto di Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund" collegato, per euro 2 milioni 900 mila, al capitolo di entrata 2035795, con uno stanziamento di euro 2 milioni 900 mila.

3. La rimanente somma di euro 5 milioni è imputata al fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 51-bis (Fondo svalutazione crediti) della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) - capitolo 1110065, UPB 06.02.01.

Art. 16

Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38

1. All'articolo 6 (Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa automobilistica regionale) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2012 il pagamento dell'avviso bonario comporta la riduzione a un terzo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La sanzione è, altresì, ridotta a un terzo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 (Ravvedimento) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche e integrazioni, qualora la regolarizzazione degli errori e omissioni della tassa automobilistica avvenga entro il termine di

decadenza previsto per l'azione di accertamento, sempreché l'azione non sia stata già constatata. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento della tassa automobilistica o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.”;

b) al comma 5 le parole: “sono notificati” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere notificati”;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le spese di spedizione/notifica da contestare e addebitare al contribuente in sede di avviso di accertamento sono determinate in euro 12,60.”.

Art. 17

Spese per verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina

1. Al fine di finanziare l'espletamento delle indagini tecniche preordinate alla verifica della stabilità degli edifici dichiarati inagibili nel territorio di Marina di Lesina, è istituito nel bilancio di previsione autonomo per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 09.03.01, il capitolo di spesa 621141 denominato “Spese per indagini tecniche sulla verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

2. I fondi previsti dal comma 1 sono nella disponibilità del Sindaco in qualità di soggetto attuatore, il quale provvede alla rendicontazione al termine dell'espletamento delle indagini tecniche previste dal comma 1.

Art. 18

Scuola materna “Suore Figlie di Sant'Anna” di Crispiano

1. Per far fronte alle spese per lavori di messa in sicurezza statica, rimozione di materiale eternit e di ripristino strutturale, da effettuarsi presso la scuola materna “Suore Figlie di Sant'Anna” di Crispiano, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 04.04.01, il capitolo 911085 denominato “Contributo straordinario per l'Istituto ‘Suore Figlie di Sant'Anna’ di Crispiano”, con uno stanziamento di euro 40 mila in termini di competenza e cassa.

Art. 19

Modifica dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 20

1. Il comma 1 dell'articolo 38 (Recupero contributo edilizia residenziale pubblica - Rateizzazione) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti attuatori di edilizia residenziale pubblica agevolata e i loro aventi causa (assegnatari o acquirenti), tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla restituzione di contributi erogati dalla Regione, in conto interessi di preammortamento e di ammortamento, sui mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati, possono scegliere se effettuare il rimborso in unica soluzione o ratealmente.”.

Art. 20

1. Alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 5 (Condizioni e modalità generali) le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4";

b) al comma 1, lettera c), dell'articolo 6 (Limiti di applicazione) dopo la parola "generali" sono aggiunte le seguenti: "salvo che gli interventi non rientrino in quelli indicati nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni)";

c) al comma 1 dell'articolo 7 (Tempi e titoli abilitativi) le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013".

Art. 21

Proroga termini di cui agli articoli 28 e 30
della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19

1. I termini previsti dagli articoli 28 (Norme transitorie di semplificazione in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acque pubblica. Riconoscimento di utenza) e 30 (Concessioni sanatorie) della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), così come modificati dall'articolo 24 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), sono prorogati al 30 novembre 2012.

Art. 22

Servizio idrico integrato

1. Al fine di accelerare la spesa e in considerazione della necessità di assicurare le gestione unitaria del Servizio idrico integrato nel territorio regionale, così da raggiungere gli obiettivi di uniformità di tutela dei corpi idrici, prevenzione dell'inquinamento e tutela delle risorse idriche, l'autorizzazione allo scarico nei detti corpi idrici degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di tutela delle acque è rilasciata dalla Regione.

2. I procedimenti di autorizzazione avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

Art. 23

Progetti finanziati con fondi strutturali

1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali.

2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 24

Disposizioni di etica pubblica

1. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2012, n. 622 (Disposizioni in materia di etica pubblica e integrazione dell'anagrafe pubblica della Giunta regionale - DGR 1125 del 4 maggio 2010), in materia di scambio di doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri del Governo regionale, o loro delegati, con autorità italiane o straniere ovvero in relazione ad altri doni o benefici eventualmente offerti in altre situazioni connesse al ruolo di membro del Governo regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2012 i seguenti capitoli :

a) Parte entrata - UPB 03.04.02., capitolo 3065045 denominato "D.G.R. 622/2012. Introiti relativi ai doni di rappresentanza ricevuti dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali. Collegato al capitolo di spesa 1471";

b) Parte spesa - UPB 00.03.01., capitolo 1471 denominato "D.G.R. 622/2012. Donazioni relative ai doni di rappresentanza ricevuti dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali. Collegato al capitolo di entrata 3065045".

Art. 25

(Abrogazione norme)

1. In applicazione dell'articolo 11, comma 6 sexies, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative), l'articolo 1 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale) e l'articolo 47 (Attuazione articolo 16 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono abrogati.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 luglio 2012

VENDOLA